

Provincia di Asti

Progetto presentato dalla Società SIF S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Asti, con derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro. Diniego della concessione ex D.P.G.R. 10R/2003 e dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii., comprensiva del giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98. Determinazione n. 1864 del 20/05/2013.

IL DIRIGENTE

1. VISTI:

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
 - d) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - e) il decreto legislativo dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
 - f) il decreto interministeriale 10 settembre 2010 e la deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314, con i quali sono state definite le linee guida previste dal decreto sopra citato per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - g) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
 - h) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
 - i) il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
 - l) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica";
- e le loro successive modifiche ed integrazioni;

2. VISTA la domanda presentata in data 19 marzo 2010, prot. n. 27842 del 22/03/2010 (ID 776/10), dalla Soc. SIF S.r.l. (omissis), di seguito anche denominata "Società proponente", per il rilascio della concessione idrica, del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente nel Comune di Asti, con derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro;

3. PRECISATO che la suddetta istanza riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile con quella proposta dalla Soc. VALP.EL (omissis) in data 16 settembre 2009, prot. n. 86917 del 17/09/2009 (ID 770/09), e con l'ulteriore istanza in concorrenza presentata in data 23 dicembre 2009, prot. n. 119790 del 28/12/2009 (ID 774/10), dalla Soc. SPERT S.r.l. (omissis);

4. DATO ATTO che le istanze proposte dalle Società SPERT e SIF sono state ritenute procedibili e dichiarate concorrenti con quella depositata dalla Soc. VALP.EL;

5. VISTO l'esito dell'articolata istruttoria effettuata dalle Autorità competenti nei confronti delle suddette istanze, valutate singolarmente nel corso delle distinte conferenze di servizi convocate ai sensi del D.Lgs 387/03, del D.P.G.R. 10R/2003 e della Legge 241/90 e loro ss.mm.ii;

6. VISTO l'esito della valutazione comparativa dei progetti svolta dalla Provincia sulla base degli atti istruttori acquisiti nelle suddette istruttorie, così come dettagliatamente descritta nella relazione finale di cui all'art. 15 del D.P.G.R. 10R/2003, depositata agli atti d'ufficio;

7. RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 6012 del 30/11/2011 con la quale il Servizio Ambiente della Provincia di Asti, sulla base dell'istruttoria richiamata ai punti precedenti e dei criteri di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 10R/2003, ha accordato la preferenza all'istanza proposta dalla Soc. VALP.EL, prevedendo conseguentemente il diniego della concessione a derivare e dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio degli impianti proposti dalle Soc. SPERT e SIF, in quanto tecnicamente incompatibili con il progetto VALP.EL;

8. RICHIAMATE integralmente le premesse della suddetta determinazione, nelle quali sono esplicitate le motivazioni della scelta effettuata dalla Provincia di Asti;

9. RILEVATO che:

- a seguito della notifica della D.D. n. 6012/2011 sopra richiamata, in data 06/04/2012 la Soc. SPERT ha inoltrato una memoria tecnica alla Provincia di Asti nella quale, tra l'altro, sono state evidenziate presunte «*notevoli problematiche gestionali e di sicurezza del progetto VALP.EL*», con particolare riferimento all'impatto dell'opera sul Fiume Tanaro e sul Torrente Bobore;

- in data 17/05/2012 si è tenuta la seduta conclusiva delle conferenze di servizi relative ai progetti delle Soc. SPERT e SIF, nelle quali è confluito l'esito dell'endo-procedimento di valutazione delle concorrenze ai sensi del D.P.G.R. 10R/2003. Durante la seduta il rappresentante della Soc. SIF ha preso atto di quanto contenuto nelle osservazioni della Soc. SPERT del 06/04/2012 e non ha ritenuto di aggiungere altro;

- stante il carattere prettamente idraulico delle questioni poste, le quali sostanzialmente contestavano l'esito favorevole dell'istruttoria condotta sul progetto VALP.EL dalle Autorità idrauliche competenti, al fine di poter compiutamente controdedurre alle osservazioni formulate dalla Soc. SPERT, in ossequio ai disposti della Legge 241/90, prima del diniego delle istanze risultate non procedibili la Provincia ha richiesto uno specifico riscontro ad AIPO. Ciò, peraltro, confermando per quanto di competenza le valutazioni contenute nella suddetta determinazione dirigenziale e precisando che, solo in caso di accoglimento da parte di AIPO delle osservazioni della SPERT, la Provincia avrebbe valutato le eventuali «*implicazioni istruttorie e procedurali conseguenti all'accoglimento delle medesime osservazioni*» (cfr. verbale della conferenza di servizi del 17/05/2012), anche con riferimento all'istanza proposta da SIF;

- AIPO, nell'ambito della propria discrezionalità istruttoria, ha ritenuto di richiedere direttamente alle tre Società proponenti, con nota prot. n. 27537 del 31/07/2012, alcuni approfondimenti di natura idraulica (peraltro in gran parte già acquisiti agli atti nelle precedenti fasi istruttorie), la cui valutazione ha condotto alla conferma dei pareri favorevoli precedentemente formulati dall'Agenzia (sulla base dei quali la Provincia aveva adottato la D.D. n. 6012/2011), sia per quanto riguarda gli aspetti idraulici sia rispetto alla pianificazione di bacino;

- con nota prot. n. 134485 del 21/12/2012 sono state notificate alla Soc. SIF le valutazioni integrative formulate da AIPO, così come riportate nel parere della stessa Agenzia prot. n. 44943 del 13/12/2012. Con la stessa nota, considerata la conferma di tutti gli elementi istruttori posti a fondamento della D.D. n. 6012/2011, il Servizio scrivente ha preannunciato alla medesima Società l'adozione dei conseguenti provvedimenti di natura procedimentale ai sensi del D.P.G.R. 10R/2003, del D.Lgs 387/03 e della Legge 241/90;

10. VISTE le osservazioni pervenute dalla Soc. SIF, tramite lo Studio Legale Avv. Barale di Cuneo, in data 18/02/2013, alle quali la Provincia ha fornito riscontro con la nota prot. n. 26892 del 13/03/2013, ribadendo, tra le altre cose, la necessità di concludere con esito negativo il procedimento della medesima Società, così come peraltro previsto dalla D.D. n. 6012/2011, facendo comunque ulteriormente salvi, per tutti i soggetti interessati, i diritti di intervento nel procedimento di cui agli artt. 10 e 10bis della Legge 241/90 e di cui al D.P.G.R. 10R/2003;

11. VISTE le ulteriori osservazioni pervenute dalla Soc. SIF in data 29 marzo 2013, volte sostanzialmente a contestare la scelta del progetto da preferire, le modalità di svolgimento del procedimento relativo al progetto proposto dalla Soc. VALP.EL e le valutazioni tecniche effettuate, nell'ambito di quest'ultimo procedimento, dalla Direzione OO.PP. della Regione Piemonte, con

particolare riferimento alla “Relazione Istruttoria” ed al “Disciplinare di Costruzione dell’invaso” redatti dalla predetta struttura regionale;

12. PRECISATO che le suddette osservazioni sono state oggetto di attenta e specifica valutazione da parte della Provincia al fine di verificare l’eventuale possibilità di un loro accoglimento, anche parziale. Dalle valutazioni svolte, tuttavia, è emerso che le osservazioni prodotte dal proponente non rinnovano nella sostanza il quadro istruttorio che ha condotto all’adozione della D.D. n. 6012/2011 e, pertanto, sono irrilevanti ai fini dell’esito della procedura;

13. RILEVATO, infatti, quanto segue:

a) secondo quanto riportato nelle osservazioni della SPERT, la Provincia, con la richiesta ad AIPO di un ulteriore approfondimento istruttorio relativo alla compatibilità ed alla sicurezza idraulica del progetto VALP.EL, avrebbe riaperto l’endo-procedimento di valutazione delle concorrenze escludendo le società concorrenti, in violazione delle regole della “par condicio”.

In realtà, come poc’anzi precisato, detta fase concorrenziale si è conclusa con l’adozione della D.D. n. 6012/2011, la quale non è mai stata sospesa, riformata o annullata dalla Provincia di Asti che, anzi, per quanto di competenza, ne ha sempre confermato i contenuti.

L’approfondimento sopra richiamato è stato effettuato dalla Provincia al solo fine di dare puntuale (ed ulteriore) riscontro, prima dell’adozione del presente provvedimento conclusivo del procedimento, alle questioni poste da SPERT dopo l’adozione della suddetta determinazione. Tale approfondimento, inoltre:

- ha avuto quale unico oggetto la verifica delle valutazioni idrauliche precedentemente svolte dalle Autorità competenti; non sono, infatti, state richieste alle medesime Autorità ulteriori e differenti valutazioni, né sono state messe in discussione le analisi più ampie svolte dalla Provincia per la valutazione delle concorrenze;

- ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le Società sottoposte alla precedente procedura di concorrenza, nel pieno rispetto delle regole della “*par condicio*” invocate dalla Soc. SPERT. Tutte le Società hanno, infatti, avuto la possibilità di produrre le integrazioni richieste da AIPO, peraltro in larga parte già depositate nel corso del procedimento e già valutate dalla conferenza di servizi e dalla stessa Agenzia idraulica. E’ quindi destituita di ogni fondamento l’affermazione della Soc. SPERT secondo la quale la medesima società sarebbe stata «*estromessa dal sub procedimento [di valutazione delle concorrenze] già concluso*»;

- ha condotto alla piena conferma dei pareri favorevoli precedentemente espressi da AIPO, utilizzati dalla Provincia per l’attribuzione della preferenza al progetto VALP.EL, ed all’esclusione di qualsiasi criticità dei progetti sotto il profilo della sicurezza idraulica.

Pertanto, quand’anche per assurdo si volesse considerare l’approfondimento richiesto ad AIPO quale una riapertura o un riesame dell’endo-procedimento di valutazione delle concorrenze (ma così non è, stante il carattere sostanzialmente confermativo delle valutazioni richieste ad AIPO), è indubbio che l’esito di questa procedura non possa che condurre oggi alla conferma delle determinazioni precedentemente assunte dalla Provincia, le quali assumono, proprio in virtù del supplemento di istruttoria effettuato, ancora maggiore forza e appropriatezza ai fini dell’adozione del presente provvedimento;

b) la convinzione della Società proponente secondo la quale l’endo-procedimento di valutazione delle concorrenze sarebbe stato riaperto dalla Provincia deriva principalmente dal fatto che «*alla formale attribuzione di preferenza ha fatto seguito un irrituale svolgimento dell’istruttoria tendente ad attribuire alla VALP.EL l’autorizzazione unica prevista dal D.Lgs 387/03. Non è avvenuta – come di norma – una precisazione dei dettagli in un progetto esecutivo, avente come matrice esclusiva il progetto sul quale è stata ritenuta in atto la preferenza alla VALP.EL per quanto riguarda la concessione di derivazione idraulica*» (cfr. osservazioni del 28/02/2013).

Al di là della contraddizione in termini, non si comprende in cosa consista l’irritualità di far seguire alla formale attribuzione di una preferenza alla derivazione d’acqua (con conseguente approvazione dello schema di disciplinare di concessione) il necessario svolgimento, per il solo progetto ritenuto

procedibile, dell'istruttoria volta al rilascio degli atti autorizzatori che confluiscono nell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs 387/03. Come ha avuto recentemente modo di chiarire il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, infatti, l'istruttoria prevista dal decreto sopra citato deve essere finalizzata a coordinare, semplificandole, vicende ontologicamente e giuridicamente distinte dalla concessione di idroderivazione che, anzi, per gli impianti idroelettrici, ne costituisce un «*prius*». Una volta conclusa la fase di valutazione delle concorrenze ed individuato il progetto cui assegnare la concessione idrica, pertanto, pur nelle more della formalizzazione delle ulteriori conferme richieste ad AIPO, la Provincia ha quindi proseguito il procedimento ex D.Lgs 387/03 relativo all'unico progetto ritenuto dalla stessa procedibile, non sussistendo – allo stato – alcun elemento per una revisione delle proprie determinazioni o per una sospensione *sine die* dello stesso procedimento.

Per quanto riguarda la natura del progetto da sottoporre alla suddetta istruttoria, che la Soc. SPERT ritiene debba essere di tipo “esecutivo”, si rileva come per analogo impianto sottoposto a procedura di VIA il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con Sentenza 12 giugno 2008, n. 114, abbia avuto modo di precisare che «*Il progetto preliminare è [...] sufficiente all'esame, in sede di conferenza di servizi, dal quale scaturisce il rilascio dell'autorizzazione unica, atteso che lo stesso “consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali ... della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti ...”*». Nel caso di specie, l'istruttoria dell'istanza VALP.EL è stata condotta sia su un progetto preliminare (acquisito in fase di verifica di VIA, o screening) sia su un definitivo, così come previsto dal DM 10/09/2010. In nessun caso le norme prescrivono, in fase istruttoria, la presentazione di un progetto esecutivo, come pare asserire la Soc. proponente;

c) sempre secondo quanto osservato dalla Società SPERT, la Provincia avrebbe consentito alla Soc. VALP.EL, anche dopo la conclusione della fase di valutazione delle concorrenze, la presentazione di ripetute varianti, o addirittura di «*più progetti, con caratteristiche totalmente diverse per quanto riguarda aspetti importanti e determinanti, tali da snaturare il progetto originario [...]*».

Anche questa affermazione non può essere condivisa.

Le modifiche apportate dalla VALP.EL si riferiscono ad aspetti marginali del progetto, tanto da non comportare una modifica dei fondamentali parametri di concessione sulla base dei quali la Provincia ha espresso la propria preferenza. D'altra parte, la “non sostanzialità” delle varianti proposte nel corso dell'istruttoria è stata accertata ed esplicitamente dichiarata in esito alla conferenza di servizi relativa al procedimento VALP.EL (cfr. resoconto della seduta del 29/11/2012).

Sull'argomento si rimanda ulteriormente a quanto già espresso nella relazione finale di istruttoria di cui alla D.D. n. 6012/2011. In questa sede si ritiene utile rilevare unicamente come anche la Soc. SPERT abbia ripetutamente apportato, anche dopo la scelta del progetto da preferire e durante la successiva interlocuzione con AIPO, alcune modifiche progettuali (quali, ad esempio, quelle riguardanti il sistema di riempimento del gommone, la portata massima in alveo alla quale lo stesso gommone si abbatte automaticamente, la portata minima turbinabile, ecc.), mentre non abbia ritenuto di dover rettificare gli errori di calcolo delle portate derivate e della producibilità elettrica già segnalati dalla Provincia nella relazione istruttoria di cui alla D.D. n. 6012/2011.

Per quanto riguarda, infine, l'affermazione della Soc. SPERT secondo la quale AIPO non si sarebbe espressa sulla variante relativa al sistema flessibile abbattibile, si fa presente che tale variante è stata depositata da VALP.EL nell'agosto 2012, contestualmente agli approfondimenti di natura idraulica richiesti dall'Ufficio di Alessandria della stessa Agenzia. Nel parere definitivamente espresso dall'Autorità idraulica con nota prot. n. 44943 del 13/12/2012 si legge che tale parere è stato formulato «*esaminata la documentazione integrativa presentata dalle società proponenti*» (nell'agosto 2012) e «*viste le osservazioni presentate dalle Soc. SIF S.r.l. e SPERT S.r.l. in ordine*

alle integrazioni presentate dalla VAL.PE [VALP.EL, n.d.r.] S.r.l. ». Pertanto, sulla base di quanto asseritamente effettuato da AIPO, nessun difetto di istruttoria può essere imputato in proposito alla stessa Autorità idraulica o, in via derivata, alla Provincia;

d) la Soc. SPERT ritiene che il rigurgito a monte della traversa dell'impianto VALP.EL determinerebbe *«serie ed acclerate difficoltà di natura idraulica ed ambientale nella zona di confluenza del Torrente Bobore, principale responsabile delle alluvioni che negli anni 1948 e 1994 hanno drammaticamente colpito la città di Asti».*

In realtà, tutti gli approfondimenti di natura idraulica effettuati hanno escluso l'esistenza delle suddette criticità in quanto, in caso di piena, per tutti gli interventi è assicurata la *«trasparenza dell'opera»* (cfr parere AIPO prot. n. 44943/2012). Peraltro, ad analoghe conclusioni era pervenuta anche la Provincia nell'ambito delle valutazioni tecniche contenute nella relazione finale istruttoria (cfr. pag 37), alle quali si rimanda.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria anche la Regione Piemonte – Ente cui è affidata la potestà autorizzativa in materia di invasi e sbarramenti fluviali ai sensi del D.P.G.R. 12R/2004 – non ha rilevato alcuna criticità nel progetto proposto da VALP.EL, nei confronti del quale si è, infatti, definitivamente espressa in senso favorevole sia in fase istruttoria, sia nella seduta decisoria conclusiva della conferenza di servizi;

e) per tutto quanto sopra evidenziato, anche la richiesta della Soc. SPERT di richiedere ad AIPO un'ulteriore valutazione comparativa progetti non può essere accolta. Ciò, in primo luogo, perché le valutazioni già svolte dall'Agenzia sui singoli progetti si ritengono esaustive e caratterizzate da un più che adeguato approfondimento tecnico-amministrativo. In secondo luogo perché la valutazione comparativa dei progetti, la scelta dell'intervento da preferire e la redazione della c.d. "relazione finale di istruttoria" spetta, ai sensi del citato D.P.G.R. 10R/2003 e della L.R. 44/00, unicamente alla Provincia. Alle Autorità idrauliche – oltre all'espressione dei pareri di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 38 delle NdA del PAI – è riservata la facoltà di formulare (art. 15, c. 3, D.P.G.R. 10R/2003) eventuali osservazioni nei confronti della suddetta relazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso di specie, tali Autorità non si sono avvalse della suddetta facoltà. Il parere AIPO prot. n. 44943/2012 ha, al contrario, confermato nella sostanza le valutazioni di natura idraulica contenute nella relazione, con particolare riferimento all'eguale "trasparenza" di tutti i progetti in caso di piena ed al minor rigurgito prodotto dal progetto proposto da SIF. Tali aspetti erano stati attentamente valutati dalla Provincia (cfr. pagg. 34, 37, 56 della relazione finale di istruttoria di cui alla D.D. 6012/2011) che, infatti, individuava il maggior rigurgito a monte dell'impianto VALP.EL come "punto di debolezza" dello stesso intervento. Tale valutazione, tuttavia, unitamente alla ponderazione dei "punti di debolezza" degli altri interventi, nonché dei punti di forza di ogni progetto, aveva contribuito alla formazione del giudizio complessivo di sostanziale equivalenza dei progetti in concorrenza e, conseguentemente, alla scelta del progetto VALP.EL sulla base del criterio della priorità di presentazione delle domande di concessione. Ciò, evidentemente, fatta salva la verifica delle condizioni di sicurezza di tutti gli impianti e delle aree interessate dai relativi invasi, così come derivante dalle valutazioni favorevoli espresse dalle Autorità competenti nel corso dell'articolata istruttoria;

f) per quanto riguarda le osservazioni relative alla "Relazione Istruttoria" ed al "Disciplinare di Costruzione dell'invaso" redatti dalla Direzione OO.PP. della Regione Piemonte nei confronti del progetto VALP.EL, si prende atto delle controdeduzioni formulate dalla stessa Direzione con nota prot. n. 30705 del 22/04/2013, comunicate anche alla Soc. SPERT. Nell'ambito di tali controdeduzioni la Regione ha, tra l'altro, confermato il parere favorevole alla realizzazione dell'invaso generato dal progetto VALP.EL rilasciato a seguito del recepimento della Relazione finale di Istruttoria da parte della Provincia di Asti e del parere dell'AIPO n. 44943 del 13/12/2012;

g) per quanto qui interessa, si ritiene in conclusione di dover confutare quanto parrebbe emergere dalle osservazioni della Soc. SPERT in relazione al contributo formulato dal Comune di Asti nelle diverse conferenze di servizi. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dalla Società, il Comune

di Asti non ha mai formulato in conferenza la prescrizione di «*non interessare idraulicamente la foce del Torrente Bobore*», ma, più correttamente, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, ha unicamente chiesto alla Provincia di adottare le iniziative utili ad approfondire gli aspetti idraulici e di sicurezza dei progetti, con particolare riferimento al reflusso idraulico sul Torrente Bobore; cosa che, di fatto, è avvenuta tramite il supporto tecnico di AIPO. Peraltro, giova al proposito rilevare come dagli approfondimenti di calcolo svolti dalla Soc. VALP.EL nel corso del procedimento ex D.Lgs 387/03 la zona interessata dal rigurgito sia molto più contenuta rispetto a quanto inizialmente stimato, tanto da non interessare, nelle normali condizioni di esercizio del gommone, la zona di confluenza del Bobore nel Tanaro. Tale zona verrebbe interessata unicamente per un limitato numero di giorni all'anno, come peraltro accade (seppur in misura minore) per il progetto SPERT.

Si ritiene utile, infine, ricordare come il Comune di Asti, nel corso di tutta l'istruttoria tecnica che ha preceduto la scelta del progetto da preferire, abbia espresso ripetutamente, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole nei confronti di tutti i progetti in valutazione;

14. RITENUTO pertanto di non poter accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, le osservazioni della Società proponente e, conseguentemente, di confermare quanto previsto dalla D.D. n. 6012/2011 e di disporre il diniego della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in argomento;

15. DATO ATTO che, in esito alle conferenze di servizi tenutesi prima dell'assegnazione della preferenza relativa all'idroderivazione, per tutti i progetti in valutazione sono stati acquisiti gli atti di assenso ai fini all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98. Per i progetti proposti da SPERT e SIF tale giudizio favorevole deve, tuttavia, soccombere dinnanzi alle valutazioni di preferenza sopra indicate;

16. DATO ALTRESÌ ATTO che la Soc. SIF è ripetutamente intervenuta nel procedimento autorizzatorio della Soc. VALP.EL presentando memorie ed ulteriori documenti ai quali, ove gli stessi siano ritenuti pertinenti ed ammissibili all'istruttoria, sarà dato ulteriore riscontro nell'ambito degli atti relativi al suddetto procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa al Dirigente e depositata agli atti d'ufficio, su proposta dello stesso

DETERMINA

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI CONFERMARE quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 6012 del 30/11/2011;

C. DI DISPORRE, per quanto sopra, la conclusione del procedimento ed il diniego della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R (ID istanza: ID 776/10), nonché, conseguentemente, dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico proposto dalla Soc. SIF S.r.l., comprensiva del giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98;

D. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Società SIF S.r.l. ed a tutti gli Enti che sono intervenuti nel procedimento;

E. DI SEGNALARE che contro il presente provvedimento la Società proponente ha facoltà di presentare – entro 60 giorni dalla notifica dello stesso – ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

F. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia;

G. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/1998 s.m.i..

La P.O. di Riferimento – Proponente
Angelo Rossi